



Legge n° 190 del 23 dicembre 2014

Legge di stabilità 2015

Aspetti previdenziali e assistenziali

A cura di Salvatore Martorelli & Paolo Zani per FNP CISL Milano

Aggiornata al 13 gennaio 2015

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 Aspetti previdenziali e assistenziali

- La legge n° 190 del 23 dicembre 2014 è stata pubblicata in G.U n° 300 del 29 dicembre 2014 – suppl. ordinario n° 99;
- E' entrata in vigore il 1° gennaio 2015 :
 - *Art. 1 c. 735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1° gennaio 2015.*
- E' costituita da un solo articolo e da ben 735 commi

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 113:

Eliminazione delle penalizzazioni per chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età

Viene introdotta una deroga sulla normativa generale prevista dall'art. 24 comma 10 della legge n° 216 del 2011 che prevede una penalizzazione per chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni.

La legge prevedeva una penalizzazione sulla quota retributiva della pensione:

- ▶ del 2% per ogni anno di anticipo fino ai 60 anni
- ▶ del 1% per gli anni tra il 60° e il 61° compiuto

A particolari condizioni contributive questa penalizzazione era sospesa per chi maturava il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2017

Dal 1° gennaio 2018 la penalizzazione verrà applicata a tutti

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 113:

Eliminazione delle penalizzazioni per chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età

Novità

Viene tolta la penalizzazione per chi maturerà i requisiti di anzianità contributiva tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017;

Ergo

Chi maturerà i requisiti entro tale periodo otterrà sempre l'intero importo della pensione anticipata a prescindere dalla natura della contribuzione che ha dato diritto alla pensione;

Problema aperto

Cosa succede a chi è andato in pensione tra il 2012 e il 2014 con penalizzazione?

La legge al proposito non dice nulla

Comma 113:**Eliminazione delle penalizzazioni per chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età****Testo di legge**

Comma 113.

Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

Problema

- ▶ La legge Fornero ha introdotto un meccanismo di calcolo molto favorevole per chi continuando a versare contribuzione accedeva al pensionamento con ben più di 40 anni di CTB;
- ▶ Per effetto della quota contributiva che si matura dal 1° gennaio 2012 le pensioni retributive per le quali il limite massimo di contributi utili per il calcolo, era fissato in 2080 settimane (40 anni), godevano della quota contributiva aggiuntiva con il risultato di un maggior importo di pensione;

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -

Comma 707:

Pensioni d'oro.

Limite agli importi dei trattamenti pensionistici

- ▶ La norma troverebbe applicazione sicuramente per chi accede al pensionamento con il sistema di calcolo retributivo (18 anni di CTB al 31/12/1996);
- ▶ Disincentivo per chi avendo maturato 2080 CTB settimanali incrementa l'importo della pensione per la contribuzione versata dopo il 1 gennaio 2012 che verrà calcolata con il sistema contributivo.

Cosa stabilisce ?

L'importo complessivo del trattamento pensionistico non può essere superiore a quello che sarebbe stato liquidato con le regole di calcolo vigenti al 31.12.2011, cioè prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero.

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -

Comma 707:

Pensioni d'oro.

Limite agli importi dei trattamenti pensionistici

Risparmi

Le economie derivanti dalla misura affluiranno in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Staremo a vedere!!!

Pensioni d'oro.**Limite agli importi dei trattamenti pensionistici**

L'INPS con proprio messaggio n° 211 del 12 gennaio 2015 detta le prime disposizioni per l'applicazione della nuova norma:

- ▶ la norma interessa i soggetti iscritti all'AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo;
- ▶ i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria;
- ▶ per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: "In considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria«;
- ▶ informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d'ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.

Testo di legge

Comma 707.

All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -

Comma 709:

Pensioni d'oro.

Limite agli importi dei trattamenti pensionistici

Testo di legge

Comma 709.

Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 707 del presente articolo affluiscono in un apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 125:
Bonus bebè

- Viene introdotto o introduce (o, meglio) reintrodotta il cosiddetto “bonus bebè”
- Il Bonus dà diritto ad un assegno:
 - ❖ di **960 euro** all'anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, se l'ISEE familiare non supera i 25mila euro.
 - ❖ di **1,920 euro** se l'indicatore ISEE resta sotto i 7mila euro.
- Fino al compimento del terzo anno di vita o del terzo anno di ingresso in famiglia per gli adottati

**Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 125:
Bonus bebè**

Testo di legge

Comma 125

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 302:

Pagamento delle pensioni

A decorrere dal 1° gennaio 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile.

Interpretazione Inps

La misura interesserà solo coloro che hanno una **doppia pensione Inps-Inpdap**, circa 800mila pensionati ai quali l'istituto oggi eroga prestazioni in giorni diversi (il 1° del mese se la pensione è Inps, il 16 se sono titolari di un assegno Inpdap) facendo lievitare i costi per le commissioni bancarie.

Per gli altri 15 milioni di pensionati le date di pagamento delle prestazioni non muteranno rispetto a quanto accade attualmente.

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 302:
Pagamento delle pensioni

Testo di legge

Comma 302

A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché' le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 303:

Segnalazione all'INPS dei decessi

- Per evitare che il pagamento delle pensioni continui ad essere effettuato anche dopo il decesso del titolare della pensione il medico che accerta il decesso ha l'obbligo di trasmettere all'INPS, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica *on-line*, così come avviene ormai da tempo per l'inoltro dei certificati medici.
- In caso di violazione verrà applicata una sanzione pecuniaria da 100 € a 300 €

Segnalazione all'INPS dei decessi**Testo di legge****Comma 303**

A decorrere dal 1o gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

- *Art. 46 Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti.*

Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 304:

Rate di pensione percepite dopo il decesso del pensionato

- Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva.
- L'istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.
- L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente

Rate di pensione percepite dopo il decesso del pensionato**Testo di legge***Comma 304*

Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -

Comma 116:

Benefici per i lavoratori o familiari esposti all'amianto

In via sperimentale per il triennio 2015/2017:

- ▶ Si estendono le prestazioni assistenziali (prestazione economica in aggiunta alla rendita diretta o ai superstiti) erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia
 - ❖ Per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto
 -
 - ❖ Per comprovata esposizione ambientale

Comma 116:**Benefici per i lavoratori o familiari esposti all'amianto****Testo di legge**

Comma 116

Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Benefici per i lavoratori esposti all'amianto**Solo per il 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati**

Vengono riconosciuti i benefici contributivi (maggiorazione di cui all'art. 13 comma 2 della legge n° 257 del 1992)

► Anche agli ex lavoratori già occupati in imprese addette alla scoibentazione e bonifica che hanno cessato il rapporto di lavoro a seguito di:

- ❖ Chiusura
- ❖ Dismissione
- ❖ Fallimento

e il cui sito sia interessato da un piano di bonifica da parte dell'Ente territoriale

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 117:

Benefici per i lavoratori esposti all'amianto

Condizioni soggettive

- ▶ Che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento secondo la normativa vigente;
- ▶ Che risultino malati di una patologia correlata all'esposizione all'amianto accertata e riconosciuta ai sensi di legge

**Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 117:
Benefici per i lavoratori esposti all'amianto**

Testi di legge

Comma 117

In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

**Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 117:
Benefici per i lavoratori esposti all'amianto**

Legge 27 marzo 1992 n° 257

Art. 13 comma 2

...omissis.... i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 112:

Annullamento certificazioni rilasciate dall'INAIL per l'amianto

Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto ancora in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Inail, salvo i casi di dolo accertati in via giudiziale.

Annullamento certificazioni rilasciate dall'INAIL per l'amianto**Testo di legge**

Comma 112

Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -

Comma 115:

Riapertura termini per i benefici previdenziali per esposizione amianto

E' fissato al 31 gennaio 2015 il termine ultimo per richiedere all'Inps il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti per l'esposizione lavorativa all'amianto da parte di soggetti:

- ▶ collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa
- ▶ che avevano presentato domanda di riconoscimento dei periodi di esposizione entro il 15 giugno 2005, ma dopo il 2 ottobre 2003
- ▶ che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto secondo i criteri previsti dalla legge.

Riapertura termini per i benefici previdenziali per esposizione amianto**Testo di legge***Comma 115*

Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015

TFR in busta paga

In via sperimentale dal 1 marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018

- Viene data la possibilità ai lavoratori dipendenti di percepire mensilmente la quota di TFR maturanda compresa quella eventualmente destinata alla previdenza complementare.

Esclusioni: (non possono chiederla)

- Lavoratori domestici
- Lavoratori agricoli

Comma 26:

TFR in busta paga

Condizioni:

- Aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota di TFR maturanda;
- La manifestazione di volontà, se esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018;

Tassazione:

- La quota di TFR è assoggettata a tassazione ordinaria
- Non rileva ai fini della tassazione del TFR dovuto
- Non è imponibile ai fini previdenziali

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 26:
TFR in busta paga

Non applicabilità

Queste norme non si applicano:

- ▶ Ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali
- ▶ Alle aziende dichiarate in crisi

**Non è obbligatorio per il lavoratore esprimere la sua volontà.
In caso di mancata espressione di volontà tutto resta come prima.**

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 26:
TFR in busta paga

Testo di legge

Comma 26

In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente »;

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 301:
Cure balneo termali

Dal 1° gennaio 2016

Non sono più a carico dell'INPS le prestazioni economiche accessorie:

- Soggiorno in albergo
- Spese di viaggio

relative alle cure balneo termali

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Comma 301:
Cure balneo termali

Testo di legge

Comma 301

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali) , è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Commi 163, 164 e 165:

Benefici previdenziali per le vittime di terrorismo

- ▶ Alle vittime di terrorismo che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, si dovrà applicare un incremento della retribuzione pensionabile corrispondente a quella della qualifica superiore, senza alcun sbarramento.
- ▶ L'aumento figurativo di 10 anni ai fini previdenziali spetterà anche al coniuge e ai figli dell'invalido non presenti al momento dell'evento, se lo stesso beneficio non è stato attribuito ai genitori della vittima.
- ▶ I benefici previdenziali dovranno essere applicati anche nel caso in cui le posizioni assicurative siano state aperte successivamente all'evento terroristico

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -
Commi 163, 164 e 165:
Benefici previdenziali per le vittime di terrorismo

Testo di legge

Comma 163

Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole »

Benefici previdenziali per le vittime di terrorismoTesti di legge

Comma 164

I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi ».

Comma 165

All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue ».

Comma 76:

Minimale contributivo per lavoratori autonomi

Gli esercenti attività d'impresa

- artigiani
- commercianti

iscritti alla gestione Ivs che hanno scelto il cosiddetto regime forfettario dei minimi

- possono fruire di un regime previdenziale agevolato che prevede il pagamento dei contributi previdenziali sul reddito effettivo e non sul minimale contributivo.

Comma 76:**Minimale contributivo per lavoratori autonomi****Testo di legge****Comma 76**

I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84. 77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -

Comma 12:

Bonus 80 € mensili per lavoratori dipendenti

- Viene confermato il bonus di 80 € mensili (960 € annui) per i lavoratori dipendenti che abbiano un reddito annuo fino a 24.000 €

Il bonus non viene esteso ai pensionati

Comma 12:**Bonus 80 € mensili per lavoratori dipendenti****Testo di legge**

Comma 12.

Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

- 1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;*
- 2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000euro».*

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di stabilità 2015 - Aspetti previdenziali e assistenziali -

Comma 309:

Finanziamento agli Enti di patronato

Per il 2015 viene ridotto il finanziamento di 35 milioni di euro

Per il 2016 viene ridotto al 72% l'anticipo versato ai Patronati

Finanziamento agli Enti di patronato**Testo di legge***Comma 309*

Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 35 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: « dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 72 per cento ». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,207 per cento



by Paolo Zani & S. Martorelli